

Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con deliberazioni ARG/gas 14/11 e 40/11

Deliberazione 17 febbraio 2011 - ARG/gas 13/11

Disposizioni ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 e modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 febbraio 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 31 gennaio 2011 recante l'accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio (di seguito: Piano Eni) ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: decreto di accettazione del Piano Eni);
- il decreto del Ministro 31 gennaio 2011 recante le condizioni di reciprocità per la partecipazione di clienti finali che consumano gas naturale appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea alle procedure di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: decreto di reciprocità);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010 PAS 34/10 (di seguito: deliberazione PAS 34/10);
- la comunicazione del Ministro in data 27 ottobre 2010, prot. Autorità n. 035832, del 28 ottobre 2010, contenenti gli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) all'Autorità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: comunicazione 27 ottobre);
- la comunicazione del Ministro in data 11 febbraio 2011, prot. Autorità n. 4242 del 11 febbraio 2011, contenenti gli indirizzi dell'MSE all'Autorità ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: Indirizzi MSE).

Considerato che:

- il decreto di accettazione del Piano Eni, adottato sentita l’Autorità, individua infrastrutture di stoccaggio di gas naturale da sviluppare per 4 miliardi di metri cubi.
- l’articolo 6 del decreto legislativo n. 130/10 prevede:
 - al comma 5, che, successivamente all’accettazione del piano di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto, “il soggetto che aderisce alle misure dell’articolo 5, comma 1, indice, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una procedura concorsuale e non discriminatoria per la selezione dei soggetti investitori. A detta procedura sono ammessi a partecipare i soggetti investitori che, ai sensi del comma 4, hanno manifestato il proprio interesse e che attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2. Il medesimo soggetto indice, altresì, un’apposita procedura di asta competitiva riservata ai soggetti produttori di energia elettrica titolari di impianti alimentati unicamente a gas naturale, che, fermo restando quanto stabilito al comma 1, lettere b) e c), per i volumi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b, numero 2), sono ammessi a partecipare allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio. La differenza tra i proventi derivanti da detta procedura e i corrispettivi da riconoscere ai soggetti che realizzano la nuova capacità di stoccaggio, come determinati dall’Autorità con riferimento al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio, è destinata al Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE) per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di cui all’articolo 9, comma 5”;
 - al comma 6, che, su indirizzo del MSE, l’Autorità disciplina le procedure che devono essere adottate per l’attuazione di quanto previsto dal comma 5;
 - al comma 7, che i servizi e le prestazioni corrispondenti agli eventuali volumi di nuova capacità di stoccaggio che risultino, a qualsiasi titolo, non assegnati ai soggetti investitori, sono offerti al mercato in base a procedure concorsuali aperte a tutti i richiedenti secondo modalità ed a fronte di corrispettivi determinati dall’Autorità, su indirizzi del MSE. L’Autorità stabilisce i criteri per la remunerazione di tutti gli investimenti effettuati, ivi incluse le eventuali capacità non assegnate, commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di stoccaggio;
- l’articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.130/10 prevede che l’Autorità definisca i corrispettivi che i soggetti investitori devono riconoscere al soggetto realizzatore facendo riferimento al medesimo criterio di costo effettivo medio di realizzazione e gestione dei progetti;
- l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.130/10 prevede che l’Autorità definisca le regole delle procedure di asta competitiva con cui sono cedute al mercato le prestazioni ed i servizi di stoccaggio disciplinati dai contratti di cui al comma 3 del medesimo articolo 7;
- l’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n.130/10 prevede che i soggetti investitori possano recedere senza oneri dalle obbligazioni derivanti dalle assegnazioni in esito alle procedure di cui all’articolo 6, comma 5, del medesimo

decreto ed al relativo impegno assunto almeno in uno dei seguenti casi in quanto rilevanti:

- qualora la nuova capacità non entri in operatività entro il termine massimo di un anno rispetto a quanto previsto nel piano di cui all'articolo 5, comma 4;
- entro un termine di tre mesi dal momento in cui il soggetto che realizza le nuove capacità di stoccaggio (di seguito: soggetto realizzatore) comunichi il costo effettivo medio delle infrastrutture finanziate dal soggetto investitore ovvero qualora lo stesso costo medio, in corso di progetto, venga rettificato per un importo superiore al venti per cento;
- la deliberazione ARG/gas 193/10:
 - al comma 4.1, lettere a) e b) definisce le modalità di consegna e ritiro del gas al Punto di Scambio Virtuale e nei mercati esteri di cui al comma 4.2, nell'ambito del contratto da quest'ultimo predisposto da GSE ai sensi del comma 3.3 relativo alle misure transitorie fisiche;
 - al comma 5.3, lettera b), definisce il corrispettivo q_{mkt-m} , con riferimento a ciascun mercato estero di cui al comma 4.3, pari al valore assunto dalla media aritmetica delle quotazioni spot, espresse in €/MWh, registrate con riferimento alla consegna del gas su detto mercato estero in ciascun giorno gas del periodo aprile – settembre dell'anno stoccaggio;
 - al comma 5.4, stabilisce che il soggetto investitore riconosce tra l'altro, su base mensile al GSE e nell'ambito del contratto da quest'ultimo predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 3.3, i corrispettivi VRT_m , MKT_m , e DEN_m di cui al comma 5.1, lettere a), b) e c);
 - all'articolo 8, disciplina i criteri per lo svolgimento da parte del GSE di procedure efficienti e non discriminatorie per la selezione, attraverso apposite procedure concorrenziali, dei soggetti fornitori del servizio oggetto delle misure transitorie;
 - ai commi 8.1 e 8.2, stabilisce che le sopraccitate procedure sono trasmesse all'Autorità per l'approvazione, entro il 10 gennaio 2011 affinché possano essere organizzate entro il 28 febbraio di ogni anno;
 - al comma 11.1 dispone che ciascun soggetto realizzatore trasmetta all'Autorità entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sullo stato di avanzamento del processo di realizzazione relativo a ciascuno dei progetti di sua competenza per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio che il soggetto aderente si è impegnato a realizzare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 130/10;
- le tempistiche e le definizioni riportate al precedente punto non siano coerenti con l'avvio in prima applicazione delle procedure relative alla selezione dei soggetti investitori di cui al presente provvedimento.

Considerato, altresì, che gli Indirizzi MSE prevedono, in particolare con riferimento agli adempimenti relativi al Piano Eni, che:

- i provvedimenti regolatori emanati dall'Autorità ai sensi del decreto legislativo n. 130/10 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza;

- l'Autorità possa disciplinare le procedure di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 130/10 anche successivamente alla determinazione della disciplina delle procedure di cui all'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto;
- le procedure di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n.130/10 debbano articolarsi in:
 - una procedura concorsuale e non discriminatoria riservata a clienti finali e loro forme aggregative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3) del medesimo decreto (di seguito: soggetti investitori industriali);
 - una procedura di asta competitiva riservata ai clienti finali corrispondenti a soggetti produttori di energia elettrica titolari di impianti alimentati unicamente a gas naturale (di seguito: soggetti investitori termoelettrici), limitatamente ai volumi di gas naturale utilizzati nei medesimi impianti.
- alla procedura riservata ai soggetti investitori industriali sono ammesse, fra l'altro, le aggregazioni di piccole e medie imprese con consumi individuali anche superiori ai 5 milioni di metri cubi annui e i consorzi o società consortili, costituiti da clienti finali industriali e piccole e medie imprese nonché aggregazioni di detti consorzi nelle forme legali consentite. In tal caso, dette aggregazioni potranno partecipare alla procedura nell'ambito della riserva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 1, del decreto legislativo n.130/10, limitatamente al consumo di gas corrispondente all'aggregato delle piccole e medie imprese e, nell'ambito della riserva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 3, del decreto legislativo n.130/10, limitatamente al consumo di gas corrispondente all'aggregato dei clienti finali industriali.
- i soggetti investitori industriali devono attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo n.130/10 con riferimento o all'anno termico (1 ottobre - 30 settembre) o all'anno termico di stoccaggio (1 aprile - 31 marzo); e che la procedura riservata ai suddetti soggetti dovrà prevedere specifiche disposizioni da applicarsi in seguito a successiva verifica negativa del possesso dei requisiti attestati;
- le procedure di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n.130/10 sono indette da Eni S.p.A. direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate dalla medesima Eni S.p.A.; e che, comunque, la società individuata per la gestione di dette procedure - e sulla quale gravano i relativi oneri nonché il rispetto delle procedure stesse - non debba essere un soggetto direttamente utilizzatore di capacità di stoccaggio;
- l'Autorità definisca i criteri per la determinazione dello specifico corrispettivo di stoccaggio che, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.130/10, il soggetto investitore deve riconoscere al soggetto realizzatore;
- Eni S.p.A. proceda, sulla base dei criteri definiti dall'Autorità, a determinare, sulla base del costo medio di realizzazione e gestione dei soli progetti di sviluppo della nuova capacità di stoccaggio di cui al Piano Eni, il valore dello specifico corrispettivo da riconoscere al soggetto realizzatore; strutturandolo in modo tale da riflettere i costi dei servizi offerti, tenendo conto dei soli investimenti relativi alle infrastrutture di stoccaggio di volta in volta entrate effettivamente in esercizio ed a rideterminarlo annualmente in funzione degli aggiornamenti del Piano Eni; e che Eni S.p.A. proceda a stimare, sulla base dei dati attualmente disponibili, il valore atteso dello specifico corrispettivo da

riconoscere al soggetto realizzatore ed rendere nota detta stima in tempo utile per l'espletamento delle procedure;

- la possibilità di recesso di cui all'articolo 7, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n.130/10 sia determinata prendendo a riferimento il valore stimato dello specifico corrispettivo come comunicato da Eni S.p.A. prima dello svolgimento delle procedure e di cui al punto precedente;
- la procedura concorsuale riservata ai soggetti investitori industriali dovrà prevedere l'assegnazione della relativa quota della capacità di stoccaggio del Piano Eni sulla base del criterio "pro-quota" in base al quantitativo richiesto da ciascun soggetto;
- la procedura di asta competitiva riservata ai soggetti investitori termoelettrici dovrà prevedere l'assegnazione della relativa quota della capacità di stoccaggio del Piano Eni a seguito di un'apposita asta a premio rispetto al valore stimato da parte di Eni S.p.A. dello specifico corrispettivo da riconoscere al soggetto realizzatore; e che il corrispettivo che ciascun soggetto investitore termoelettrico sarà tenuto a corrispondere sia pari al maggiore tra il valore del corrispettivo determinato sulla base del costo effettivo delle infrastrutture di stoccaggio realizzate e la somma del valore stimato da Eni S.p.A. prima delle procedure concorsuali e del premio offerto dal medesimo soggetto;
- la possibilità di recesso di cui all'articolo 7, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n.130/10 sia pertanto limitata, con riferimento ai soggetti investitori termoelettrici, ai soli casi in cui il corrispettivo determinato sulla base del costo effettivo delle infrastrutture di stoccaggio realizzate sia superiore al maggior valore tra il valore assunto dal corrispettivo stimato comunicato da Eni S.p.A. ed aumentato del 20% e la somma del corrispettivo stimato comunicato da Eni S.p.A. e del premio offerto;
- possono partecipare alla procedura riservata ai soggetti investitori termoelettrici anche i soggetti proprietari di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore per usi di processo o per teleriscaldamento; e che in tali casi la partecipazione alla procedura è limitata al solo consumo di gas destinato alla produzione di energia elettrica e debitamente certificato dall'impresa di distribuzione o di trasporto cui è allacciato l'impianto; e che, inoltre, per partecipare alla procedura, i soggetti produttori termoelettrici dovranno attestare il possesso di tale requisito, pena la decadenza degli effetti dell'assegnazione a seguito di successiva verifica, prima della data di espletamento della procedura stessa;
- allo scopo di ridurre l'onere di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n.130/10, la capacità di stoccaggio relativa al Piano Eni sia resa fisicamente disponibile ai soggetti investitori industriali fino al quantitativo loro riservato di 3 miliardi di metri cubi in proporzione alle quote assegnate a ciascuno in esito alle procedure concorsuali e, solo successivamente, ai soggetti investitori termoelettrici.

Considerato infine che:

- l'indifferibilità e l'urgenza del presente provvedimento sono determinate anche dall'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle procedure di conferimento di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione in corso,

nonché il regolare e tempestivo avvio della campagna di iniezione del gas in stoccaggio a partire dall'1 aprile prossimo;

- con riferimento alla procedura di asta competitiva riservata ai soggetti investitori termoelettrici non si presentano elementi pregiudizievoli all'adozione di un criterio di selezione e valorizzazione delle offerte del tipo *pay as bid*; infatti, in ragione della natura del bene oggetto di allocazione, ovvero del fatto che il soggetto selezionato in esito alle procedure può decidere di non utilizzare direttamente (ma cedere a terzi) i servizi connessi alla capacità di stoccaggio da lui finanziata, diviene meno rilevante – al fine di minimizzare possibili inefficienze produttive e/o allocative anche di lungo periodo – che siano individuati quali finanziatori della capacità di stoccaggio i soggetti che danno maggior valore all'utilizzazione di detta capacità, a vantaggio della massimizzazione del provento d'asta e, conseguentemente, a vantaggio dell'insieme dei clienti connessi alle reti di distribuzione; infatti, la differenza tra il provento dell'asta competitiva e quanto da riconoscere al soggetto realizzatore è destinato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 130/10, alla riduzione delle tariffe di distribuzione;
- al fine di garantire un'ampia partecipazione alla procedura di asta competitiva riservata ai soggetti investitori termoelettrici e, conseguentemente, massimizzare il provento d'asta, sia necessario prevedere che la capacità di stoccaggio oggetto di assegnazione – 1 miliardo di mc - sia suddivisa in un elevato numero di lotti omogenei; e che, per contenere i tempi ed i costi amministrativi della procedura, sia necessario procedere all'assegnazione di tutti i lotti contestualmente nell'ambito di un'unica sessione della procedura;
- qualora, nell'ambito della procedura di asta competitiva riservata ai soggetti investitori termoelettrici, si procedesse a valorizzare tutte le offerte accettate utilizzando il prezzo più basso tra quelli riferiti alle offerte accettate (criterio del prezzo marginale), ciò sarebbe in contrasto con quanto previsto negli Indirizzi MSE che prevedono che:
 - quanto debba essere riconosciuto al soggetto realizzatore dal soggetto investitore termoelettrico sia pari al maggior valore tra il corrispettivo determinato sulla base del costo effettivo delle infrastrutture di stoccaggio realizzate e la somma del valore stimato da Eni S.p.A. prima delle procedure concorsuali e del premio offerto dal medesimo soggetto; e che
 - la possibilità di recesso di cui all'articolo 7, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n.130/10 sia limitata ai soli casi in cui il corrispettivo determinato sulla base del costo effettivo delle infrastrutture di stoccaggio realizzate sia superiore al maggior valore tra il valore assunto dal corrispettivo stimato comunicato da Eni S.p.A. ed aumentato del 20% e la somma del corrispettivo stimato comunicato da Eni S.p.A. e del premio offerto;
- quanto disposto negli Indirizzi MSE e di cui al precedente alinea è coerente con la necessità di consentire la possibilità di recesso solo nella misura in cui quanto il soggetto investitore termoelettrico è chiamato a pagare per la capacità di stoccaggio finanziata sia superiore a quanto egli stesso si sia dichiarato disponibile a pagare nell'ambito della procedura;

- con riferimento alla procedura di asta competitiva riservata ai soggetti investitori termoelettrici, l'adozione di un criterio di valorizzazione del tipo *pay as bid* può produrre un provento atteso maggiore di quello che si avrebbe valorizzando le offerte accettate al prezzo marginale, per effetto della natura delle asimmetrie tra i soggetti partecipanti in relazione al valore della capacità di stoccaggio oggetto di finanziamento;
- con riferimento alla procedura di asta competitiva riservata ai soggetti investitori termoelettrici, la possibilità di recedere senza oneri dalle obbligazioni assunte, come meglio specificata negli Indirizzi MSE, consente di minimizzare gli effetti derivanti da eventuali asimmetrie tra i soggetti partecipanti alle procedure stesse in relazione agli effettivi costi di realizzazione e gestione dei progetti contenuti nel Piano Eni.

Ritenuto opportuno:

- che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la procedura di asta competitiva riservata ai soggetti investitori termoelettrici preveda una selezione e valorizzazione delle offerte del tipo *pay as bid*;
- procedere con successivo provvedimento a definire i criteri per la determinazione dello specifico corrispettivo di stoccaggio che, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.130/10 il soggetto investitore deve riconoscere al soggetto realizzatore;
- procedere con successivo provvedimento a disciplinare le procedure di asta competitiva di cui agli articoli 6, comma 7, e 7, comma 5, del decreto legislativo n.130/10;
- modificare la deliberazione ARG/gas 193/10 prevedendo che i corrispettivi applicati ai soggetti investitori che si avvalgono delle misure di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.130/10 abbiano una struttura intertemporale che incentivi la realizzazione in tempi contenuti delle infrastrutture di stoccaggio contenute nel Piano Eni, al fine di contenere – attraverso una più veloce riduzione delle quantità oggetto delle suddette misure – l'onere a queste connesso e, soprattutto, consentire un più rapido miglioramento di concorrenza e di efficienza del mercato connesso all'entrata in esercizio di nuova capacità di stoccaggio;
- modificare ed integrare la deliberazione ARG/gas 193/10 anche al fine di tenere conto delle nuove tempistiche relative alla procedura di selezione dei soggetti investitori come disciplinate dal presente provvedimento e della conseguente impossibilità di attivare le misure transitorie a partire dall'1 aprile 2011

DELIBERA

1. di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1 ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/gas 193/10 e le seguenti definizioni:

- a) **Corrispettivo aggiuntivo offerto** (di seguito: c_{bid}) è il valore, espresso in €/mc anno, offerto dai soggetti investitori termoelettrici nell'ambito delle procedure d'asta competitiva agli stessi riservate e che deve essere aggiunto a c_{fixs} per determinare il corrispettivo dovuto dal soggetto investitore termoelettrico al soggetto realizzatore a copertura dei costi fissi, corrispettivo pari al maggior valore tra c_{fix} e la somma tra c_{bid} e c_{fixs} ;
- b) **Corrispettivo d'accesso unitario** (di seguito: c_{fix}) è il corrispettivo, espresso in €/mc anno, determinato, applicando i criteri di calcolo individuati dall'Autorità, sulla base dei costi medi di realizzazione e gestione dei soli progetti di sviluppo della nuova capacità di stoccaggio di cui al Piano Eni, con l'esclusione dei costi variabili connessi all'effettiva utilizzazione degli stoccaggi;
- c) **Corrispettivo di utilizzazione unitario** (di seguito: c_{var}) è il corrispettivo, espresso in €/cent/mc, determinato, applicando i criteri di calcolo individuati dall'Autorità, sulla base dei costi variabili medi connessi all'effettiva utilizzazione dei soli progetti di sviluppo della nuova capacità di stoccaggio di cui al Piano Eni;
- d) **Decreto di reciprocità** è il decreto del Ministro 31 gennaio 2011 recante le condizioni di reciprocità per la partecipazione di clienti finali che consumano gas naturale appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea alle procedure di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 130/10;
- e) **Piano Eni** è il piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio accettato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2011 ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 130/10;
- f) **Soggetto aggiudicatore** è la società che indice e gestisce le procedure di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10 e sulla quale gravano i relativi oneri nonché il rispetto delle procedure stesse;
- g) **Stima del corrispettivo d'accesso unitario** (di seguito: c_{fixs}) è la stima del c_{fix} sulla base dei dati disponibili al momento di svolgimento delle procedure di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n.130/10;
- h) **Stima del corrispettivo di utilizzazione unitario** (di seguito: c_{vars}) è una stima del c_{var} sulla base dei dati disponibili al momento di svolgimento delle procedure di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n.130/10.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le procedure previste all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 130/10 per la selezione dei soggetti investitori interessati a concorrere al supporto dei progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, come individuati dal Piano Eni.
- 2.2 Con successivo provvedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 130/10, l'Autorità disciplina l'offerta al mercato dei servizi relativi a volumi di nuova capacità di stoccaggio che risulti, a qualsiasi titolo, non assegnata, anche in seguito alle procedure di cui al precedente comma 2.1.

Articolo 3 *Requisiti di partecipazione*

- 3.1 Hanno titolo a partecipare alle procedure di cui al comma 2.1:
- a) i soggetti investitori industriali che rispettino i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 130/10;
 - b) i soggetti investitori produttori titolari impianti alimentati unicamente a gas naturale, ivi compresi gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore per usi di processo o per teleriscaldamento, limitatamente ai volumi di gas destinati alla produzione di energia elettrica, come debitamente certificati dall'impresa di distribuzione o di trasporto cui è allacciato l'impianto ed utilizzati nei medesimi impianti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, terzo periodo del Decreto legislativo n. 130/10, che rispettino i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto;

I soggetti investitori di cui alle precedenti lettere a) e b) comprendono i soggetti con centri di consumo negli Stati membri che rispettino i requisiti di reciprocità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 130/10, come individuati all'articolo 2 del Decreto di reciprocità, e che siano stati individuati come idonei a partecipare alle procedure ai sensi del suddetto Decreto di reciprocità.

- 3.2 Tra i soggetti investitori industriali di cui al precedente comma 3.1, lettera a) rientrano anche:
- a) le aggregazioni di piccole e medie imprese con consumi individuali anche superiori ai 5 milioni di metri cubi annui;
 - b) i consorzi o società consortili, costituiti da clienti finali industriali e piccole e medie imprese nonché aggregazioni di detti consorzi nelle forme legali consentite.
- 3.3 Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, il soggetto aggiudicatore è Eni S.p.A. ovvero una società controllata, controllante o controllata dalla medesima controllante come dalla stessa appositamente individuata. Il soggetto aggiudicatore, su cui ricadono gli oneri nonché il rispetto delle procedure di cui al presente provvedimento, non deve ricadere tra i soggetti direttamente utilizzatori di capacità di stoccaggio.

Articolo 4 *Condizioni generali*

- 4.1 L'assegnazione della nuova capacità di stoccaggio è effettuata dal soggetto aggiudicatore, mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito definiti.
- 4.2 Le procedure concorsuali per i soggetti investitori industriali di cui al comma 3.1, lettera a), prevedono l'assegnazione della nuova capacità di stoccaggio per un volume complessivo pari a non più di 3 miliardi di mc ripartiti secondo le riserve del Decreto legislativo n. 130/10, articolo 5, comma 1, lettera b, numeri 1 e 3, e limitatamente ad una quota non superiore ai consumi di gas naturale riferiti

all'anno termico (1 ottobre – 30 settembre) o all'anno termico di stoccaggio (1 aprile – 31 marzo) precedenti.

- 4.3 Le aggregazioni di cui al comma 3.2, lettera a), partecipano nei limiti della riserva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 1 del Decreto legislativo n. 130/10, limitatamente al proprio consumo totale di gas.
- 4.4 Le aggregazioni di cui di cui al comma 3.2, lettera b), partecipano nei limiti della riserva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 1, del decreto legislativo n.130/10, limitatamente al consumo di gas corrispondente all'aggregato delle piccole e medie imprese e, nell'ambito della riserva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 3, del decreto legislativo n.130/10, limitatamente al consumo di gas corrispondente all'aggregato dei clienti finali industriali.
- 4.5 La procedura di asta competitiva per i soggetti investitori produttori di cui al comma 3.1, lettera b), prevede l'assegnazione della nuova capacità di stoccaggio per un volume complessivo pari a non più di 1 miliardo di mc secondo le riserve del Decreto legislativo n. 130/10, articolo 5, comma 1, lettera b, punto 2, articolato in lotti di 1.000 mc di capacità di stoccaggio e limitatamente ad una quota non superiore ai consumi di gas naturale nell'anno termico precedente.
- 4.6 La procedura di asta competitiva di cui al comma 4.5 si svolge attraverso molteplici sessioni ciascuna avente ad oggetto l'assegnazione ai soggetti investitori produttori della nuova capacità di stoccaggio che si renda di volta in volta disponibile per l'anno stoccaggio successivo ai soggetti investitori produttori ai sensi dei criteri fissati al comma 9.7.

Articolo 5

Modalità di partecipazione

- 5.1 Nell'ambito delle procedure di cui al comma 4.2, il soggetto investitore industriale, di cui al comma 3.1, lettera a), e 3.2, presenta un'offerta di finanziamento contenente:
 - a) il volume massimo di capacità di stoccaggio che si impegna a finanziare, qualora risulti assegnatario;
 - b) il volume massimo di capacità di stoccaggio per cui intende assumere immediatamente l'impegno irrevocabile al finanziamento ed alla sottoscrizione del relativo contratto;
 - c) le modalità contrattuali prescelte tra quelle indicate all'articolo 7, commi 1 e 3, del Decreto legislativo n. 130/10 con riferimento alla capacità di stoccaggio assegnata nei limiti della quantità di cui alla precedente lettera b);
 - d) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 130/10 con riferimento o all'anno termico (1 ottobre – 30 settembre) o all'anno termico di stoccaggio (1 aprile – 31 marzo);
 - e) l'impegno ad accettare la cessione al mercato per l'anno termico di stoccaggio aprile 2011 – marzo 2012, a fronte del riconoscimento della relativa quota del provento d'asta, come determinato ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11, della capacità di stoccaggio di cui risulti assegnatario a titolo definitivo in esito alla seconda fase delle

procedure di cui al comma 4.2 in eccesso rispetto a quella assegnata a titolo definitivo in esito alla prima fase delle procedure e di cui al comma 5.3.

- 5.2 Nell'ambito della procedura di cui al comma 4.5, il soggetto investitore produttore di cui al comma 3.1, lettera b), presenta, in busta chiusa, un'offerta di finanziamento, contenente:
- a) il numero massimo di lotti di capacità di stoccaggio che si impegna a finanziare, qualora risulti assegnatario;
 - b) il valore assunto, per ciascun lotto richiesto, dal *c_{bid}*;
 - c) l'impegno irrevocabile a finanziare i lotti di capacità di stoccaggio oggetto di assegnazione ed a sottoscrivere il relativo contratto;
 - d) le modalità contrattuali prescelte tra quelle indicate all'articolo 7, commi 1 e 3 del Decreto legislativo n. 130/10;
 - e) l'attestazione da parte dell'impresa di trasporto o da quella di distribuzione a cui è allacciato l'impianto del possesso dei requisiti di cui al comma 4.5.
- 5.3 La capacità di stoccaggio assegnata a ciascun soggetto investitore industriale in esito alla prima fase delle procedure è assegnata a titolo definitivo per le quantità fino a concorrenza con quelle di cui al comma 5.1, lettera b).
- 5.4 La capacità di stoccaggio eventualmente assegnata a ciascun soggetto investitore industriale in esito alla prima fase delle procedure ed in eccesso rispetto a quella di cui al comma 5.1, lettera b), è assegnata a titolo provvisorio. Al fine di procedere all'assegnazione a titolo definitivo di detta capacità, entro il 30 giugno 2011, ciascun soggetto investitore industriale è tenuto a presentare al soggetto aggiudicatore, secondo le modalità da questo definite, un'integrazione dell'offerta di finanziamento contenente:
- a) l'indicazione definitiva e vincolante del volume massimo di capacità di stoccaggio che si impegna a finanziare, qualora risulti assegnatario; tale volume deve essere non superiore a quello contenuto nell'offerta presentata ai sensi del comma 5.1, lettera a) e non inferiore a quello di cui al comma 5.3 e per cui è già stato assunto l'impegno irrevocabile al finanziamento ed è già stato sottoscritto il relativo contratto;
 - b) l'impegno irrevocabile al finanziamento ed alla sottoscrizione del relativo contratto per tutta la capacità di stoccaggio allo stesso assegnata nei limiti della quantità di cui alla precedente lettera a);
 - c) la scelta della modalità contrattuale di cui all'articolo 7, comma 3, del Decreto legislativo n. 130/10 per le quantità di capacità di stoccaggio allo stesso assegnate ed ulteriori rispetto a quella di cui al comma 5.3 e per cui è già stato sottoscritto il relativo contratto; con riferimento a dette quantità ulteriori, il contratto prevede per l'anno stoccaggio aprile 2011-marzo 2012, il riconoscimento al soggetto investitore industriale, a fronte del corrispettivo contrattuale d'accesso, della corrispondente quota del provento d'asta, come determinata ai sensi dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11, derivante dalla cessione di detta ulteriore quantità al mercato attraverso le procedure concorsuali disciplinate ai sensi del medesimo allegato.
- 5.5 La mancata presentazione da parte di un soggetto investitore industriale dell'integrazione d'offerta di cui al comma 5.4 entro il termine ivi previsto,

equivale, ai fini della aggiudicazione a titolo definitivo, ad un'offerta integrativa nella quale detto soggetto investitore abbia confermato il proprio impegno irrevocabile al finanziamento ed alla sottoscrizione del relativo contratto della sola capacità allo stesso eventualmente già assegnata a titolo definitivo ai sensi del comma 5.3.

Articolo 6 *Criteria di assegnazione*

6.1 Nell'ambito delle procedure di cui al comma 4.2:

- a) la nuova capacità di stoccaggio è assegnata "pro-quota" sul quantitativo richiesto da ciascun soggetto investitore industriale avente diritto; l'assegnazione avviene in due fasi:
 - in una prima fase l'assegnazione è effettuata "pro quota" sulla base delle quantità massime richieste di cui al comma 5.1, lettera a), ed ha valore definitivo con esclusivo riferimento alle quantità assegnate in esito alla prima fase fino a concorrenza con quelle di cui al comma 5.1, lettera b); qualora in esito all'applicazione del suddetto criterio per alcuni soggetti richiedenti i quantitativi assegnati siano inferiori a quelli di cui al comma 5.1, lettera b), i quantitativi assegnati ai medesimi soggetti vengono aumentati proporzionalmente conformemente ai seguenti criteri:
 - i. i quantitativi aggiuntivi assegnati vengono compensati da una corrispondente riduzione proporzionale dei quantitativi in eccesso a quelli di cui al comma 5.1, lettera b); tale riduzione è pari complessivamente al massimo al 5%;
 - ii. i quantitativi assegnati a ciascun soggetto devono essere non superiori a quelli di cui al comma 5.1, lettera b);
 - nella seconda fase si procede all'assegnazione a titolo definitivo dei quantitativi non già assegnati a titolo definitivo nella prima fase, assegnando gli eventuali quantitativi non confermati agli altri soggetti proporzionalmente e fino a concorrenza con la quantità richiesta e di cui al comma 5.4, lettera a); le procedure prevedono l'assegnazione prioritaria ai clienti finali di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto legislativo n. 130/10, così da consentire l'assegnazione ai clienti finali di cui al comma 1 del medesimo articolo anche dei volumi eventualmente non assegnati in precedenza;
- b) la capacità di stoccaggio assegnata, ossia la capacità di stoccaggio oggetto di finanziamento deve essere pari a multipli di 1 mc;
- c) nel caso in cui il combinato disposto delle precedenti lettere a) e b) non consenta la totale assegnazione della capacità di stoccaggio disponibile, tale capacità residuale è assegnata a mezzo di sorteggio.

6.2 Nell'ambito della procedura di cui al comma 4.5:

- a) i lotti di nuova capacità di stoccaggio sono assegnati secondo l'ordine di merito delle offerte di finanziamento, stilato in base a valori decrescenti di *Cbid*;

- b) qualora più soggetti offrano il medesimo c_{bid} per l'ultima offerta accettata, l'assegnazione è effettuata a mezzo di sorteggio.

Articolo 7

Criteri per la determinazione dei corrispettivi c_{fix} e c_{var} e destinazione dei proventi delle procedure di selezione

- 7.1 Con successivo provvedimento l'Autorità disciplina i criteri per la determinazione da parte del soggetto realizzatore dei corrispettivi c_{fix} e c_{var} .
- 7.2 È destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettera c) del Decreto legislativo n. 130/10, il prodotto tra la capacità oggetto di finanziamento nell'ambito della procedura di cui al comma 4.5 del presente provvedimento e il seguente valore:

$$Max\{0; c_{fixs} + c_{bid_medio_tot} - c_{fix}\},$$

con $c_{bid_medio_tot}$ pari al valore medio dei c_{bid} offerti per i lotti assegnati, ponderato per le relative quantità.

- 7.3 Con successivo provvedimento, nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 9, comma 5, lettera c) del Decreto legislativo n. 130/10, l'Autorità disciplina le modalità con cui il soggetto realizzatore versa gli eventuali importi di cui al comma 7.2.

Articolo 8

Termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione

- 8.1 Il soggetto aggiudicatore, pubblica sul proprio sito internet, entro:
- a) il 21 febbraio 2011, un avviso di apertura delle procedure di cui ai commi 4.2 e 4.5 (di seguito: procedure di assegnazione). Da tale data decorre il termine di 15 giorni ai fini della presentazione al Ministero dello sviluppo economico della apposita documentazione di cui all'articolo 2 del Decreto di reciprocità;
 - b) il 8 aprile 2011, le modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione, come disciplinate dal presente provvedimento, comprensive dei valori assunti dai corrispettivi c_{fixs} e c_{vars} differenziati per ciascun dei successivi 10 anni; detti valori sono aggiornati e pubblicati prima dell'avvio di ciascuna delle sessioni della procedura di cui al comma 4.5;
 - c) entro il 4 marzo 2011, la parte degli investimenti di cui al Piano Eni che entrerà in operatività nell'anno stoccaggio 1 aprile 2011 – 31 marzo 2012;
- 8.2 Il termine per la presentazione delle offerte di finanziamento da parte dei soggetti investitori industriali è fissato al 18 aprile 2011.
- 8.3 La capacità di stoccaggio oggetto di finanziamento è assegnata ai soggetti investitori industriali in esito alla prima fase delle procedure di cui al comma 4.2, entro il 21 aprile 2011.
- 8.4 Il soggetto aggiudicatore procede, entro 7 giorni dal termine previsto al comma 5.4 per la presentazione dell'integrazione di offerta, allo svolgimento della

seconda fase delle procedure di cui al comma 4.2, dandone tempestiva comunicazione a tutti i soggetti investitori industriali risultati assegnatari.

- 8.5 Il termine per la presentazione delle offerte di finanziamento da parte dei soggetti investitori produttori è fissato, con riferimento alla prima sessione della procedura di cui al comma 4.5, al 26 aprile 2011; l'eventuale capacità di stoccaggio oggetto di aggiudicazione in detta sessione è assegnata entro il 28 aprile 2011.
- 8.6 I termini per la presentazione delle offerte di finanziamento da parte dei soggetti investitori produttori riferiti alle sessioni della procedura di cui al comma 4.5 successive alla prima sono fissati dal soggetto aggiudicatore comunque non prima del 20 di gennaio precedente l'inizio di ciascun anno di stoccaggio in cui la capacità di stoccaggio oggetto di aggiudicazione sarà disponibile; il termine ultimo per l'aggiudicazione della relativa capacità di stoccaggio è fissato, con riferimento a ciascuna sessione della procedura di cui al comma 4.5 successiva alla prima, dal soggetto aggiudicatore comunque non successivamente al termine del mese di febbraio precedente l'inizio di ciascun anno di stoccaggio in cui la capacità di stoccaggio oggetto di aggiudicazione sarà disponibile.
- 8.7 Qualora il soggetto aggiudicatore ritenga che, ai fini della massimizzazione del provento derivante da una sessione della procedura di cui al comma 4.5, sia opportuno non rispettare i termini di cui al comma 8.6, presenta richiesta motivata all'Autorità in tal senso.

Articolo 9

Diritti ed obblighi dei soggetti investitori

- 9.1 I diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio, riconosciuti ai soggetti investitori selezionati in base alle procedure di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo n. 130/10, si realizzano, in misura corrispondente alla quota per cui risultano assegnatari, secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 3 del medesimo decreto.
- 9.2 Il soggetto investitore industriale riconosce, fatti salvi i casi di recesso di cui al successivo comma 9.5, al soggetto realizzatore su base annuale e secondo le modalità previste nel contratto:
- un importo pari al prodotto tra il corrispettivo c_{fix} e la capacità di stoccaggio oggetto di finanziamento già entrata in operatività,;
 - un importo pari al prodotto tra il corrispettivo c_{var} e la quantità di gas effettivamente iniettata e/o erogata nel medesimo periodo, salvo quanto previsto al comma 9.4.
- 9.3 Il soggetto investitore produttore riconosce, fatti salvi i casi di recesso di cui al successivo comma 9.5, al soggetto realizzatore su base annuale e secondo le modalità previste in ciascun contratto avente ad oggetto la capacità assegnata in esito ad una specifica sessione della procedura di cui al comma 4.5:
- un importo pari al prodotto tra il corrispettivo c_{prod} e la capacità di stoccaggio oggetto di finanziamento già entrata in operatività;
- dove il corrispettivo c_{prod} è pari a:

$$c_{prod} = \text{Max}\{c_{fix}; c_{fix} + c_{bid_medio}\}$$

con c_{bid_medio} pari al valore medio dei c_{bid} offerti per i lotti di cui il soggetto è risultato assegnatario, ponderato per le relative quantità e dove i valori del c_{fixs} applicabili con riferimento a ciascun anno sono pari a quelli comunicati dal soggetto realizzatore con riferimento alla sessione in cui è stata aggiudicata la capacità oggetto del contratto;

b) un importo pari al prodotto tra il corrispettivo c_{var} e la quantità di gas effettivamente iniettata e/o erogata nel medesimo periodo, salvo quanto previsto al comma 9.4.

9.4 I contratti di cui all'articolo 7, comma 3, del Decreto legislativo n. 130/10 possono prevedere che il corrispettivo c_{var} sia direttamente corrisposto al soggetto realizzatore da parte dei soggetti che risultino assegnatari in esito alle procedure di cui all'articolo 7, comma 5, del Decreto legislativo n. 130/10. In tal caso, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 9.2 e 9.3, lettera b).

9.5 Con riferimento ai soggetti investitori produttori, la possibilità di recesso di cui all'articolo 7, comma 7, lettera b), del Decreto legislativo n.130/10 è limitata, con riferimento a ciascun anno n di ciascun contratto avente ad oggetto la capacità di cui il soggetto è risultato assegnatario in esito ad una specifica sessione della procedura di cui al comma 4.5, ai soli casi in cui si verifichi la seguente condizione:

$$\sum_{t=1}^n c_{prod_t} > \sum_{t=1}^n \text{Max}\{c_{fixs_t} \times 1,2; c_{fixs_t} + c_{bid_medio}\}$$

con c_{bid_medio} pari al valore medio dei c_{bid} offerti per i lotti di cui il soggetto è risultato assegnatario in esito ad una specifica sessione della procedura di cui al comma 4.5, ponderato per le relative quantità.

9.5 bis Con riferimento ai soggetti investitori industriali, la possibilità di recesso di cui all'articolo 7, comma 7, lettera b), del Decreto legislativo n.130/10 è limitata, con riferimento a ciascun anno n del contratto, ai soli casi in cui si verifichi la seguente condizione:

$$\sum_{t=1}^n c_{fix_t} > \sum_{t=1}^n c_{fix_t} \times 1,2.$$

9.6 Le procedure e i contratti di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, del Decreto legislativo n. 130/10 prevedono, in caso di verifica negativa delle attestazioni di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2 o delle condizioni di reciprocità di cui al precedente comma 3.1, la decadenza dai corrispondenti diritti nonché l'obbligo alla restituzione dei benefici indebitamente ottenuti e la corresponsione di eventuali oneri causati.

9.7 La capacità di stoccaggio relativa al Piano Eni che di volta in volta entra in operatività verrà resa fisicamente disponibile prioritariamente ai soggetti investitori industriali in proporzione alle quote assegnate a ciascun soggetto dalle procedure concorsuali fino ad un quantitativo complessivo pari al minor valore tra il quantitativo complessivamente assegnato ai medesimi soggetti ed al quantitativo loro riservato di 3 miliardi di metri cubi e, solo successivamente, ai soggetti investitori produttori.

Articolo 10
Obblighi informativi in capo al soggetto aggiudicatore

- 10.1 Il soggetto aggiudicatore, entro i 3 giorni lavorativi successivi alla conclusione di ciascuna fase e/o sessione della procedura di assegnazione di ciascuna fase e/o sessione:
- a) comunica all’Autorità ed al Ministero, su supporto informatico, l’esito della medesima procedura, indicando per ciascun soggetto investitore la capacità di stoccaggio oggetto di finanziamento nonché i c_{bid} offerti da parte dei soggetti investitori produttori;
 - b) pubblica sul proprio sito internet i dati di sintesi relativi agli esiti della procedura, indicando in particolare, per ciascuna tipologia di soggetto investitore, il numero di richieste e la capacità di stoccaggio complessivamente finanziata.
- 10.2 Le informazioni a beneficio dell’Autorità di cui ai commi precedenti dovranno essere trasmesse mediante un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mercati@autorita.energia.it avente per oggetto il testo: “Esiti procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo n. 130/10”.

2. di modificare deliberazione ARG/gas 193/10 come di seguito:

- al comma 5.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il corrispettivo mensile VRT_m , espresso in €/MWh, per l’accesso alle misure transitorie, riconosciuto a partire dal mese di aprile 2011, è pari, nel mese m , a:

$$VRT_m = K_i \times CA_i \times c_{vrt} \times \frac{g}{365}$$

dove:

- i) c_{vrt} è il *corrispettivo* di cui al comma 1.1, lettera e), espresso in €/MWh, determinato dall’Autorità con successivo provvedimento e che riflette il costo di accesso alla capacità di stoccaggio;
- ii) g sono i giorni del mese m ;
- iii) CA_i è il valore assunto dalla CA nell’anno stoccaggio i cui il mese m appartiene
- iv) K_i è un parametro che assume i seguenti valori differenziati in relazione all’anno stoccaggio i cui il mese m appartiene:
 - 0,5 con riferimento all’anno stoccaggio 2011-2012;
 - 0,75 con riferimento all’anno stoccaggio 2012-2013;
 - 1 con riferimento all’anno stoccaggio 2013-2014;
 - 1,25 con riferimento all’anno stoccaggio 2014-2015;
 - 1,5 con riferimento all’anno stoccaggio 2015-2016.”

- al comma 8.1 dopo le parole “organizza entro” sono aggiunte le seguenti parole “il 1 aprile 2011 e, successivamente,”;
- al comma 8.2 le parole “10 gennaio 2011” sono sostituite da “7 marzo 2011”;
- l’articolo 10, comma 10.1, della deliberazione ARG/gas 193/10 è sostituito dal seguente:

“10.1 L’eventuale differenza maturata in capo al GSE tra la somma dei corrispettivi di cui ai commi 5.1, lettera e), e 7.2, lettera a), da una parte, e la somma dei corrispettivi di cui al comma 5.1, lettere a), b), c) e d) e degli eventuali importi di cui al comma 9.3, dall’altra, trova copertura attraverso i corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali secondo modalità determinate con successivo provvedimento.”
- all’articolo 11, comma 11.1, della deliberazione ARG/gas 193/10 dopo le parole “trasmette all’Autorità” sono aggiunte le seguenti parole “entro il 15 febbraio 2011 e, successivamente,”;
- dopo l’articolo 11 della deliberazione ARG/gas 193/10 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 12

Disposizioni transitorie per l'anno stoccaggio 2011-2012

- 12.1 Il contratto predisposto dal GSE ai sensi dell’articolo 3, comma 3.3 prevede che con riferimento all’anno stoccaggio 1 aprile 2011- 31 marzo 2012:
- a) i corrispettivi di cui all’articolo 5, comma 5.1, lettere a), b) e c) riferiti al mese di aprile siano regolati unitamente ai corrispondenti corrispettivi riferiti al mese di maggio;
 - b) le modalità di cui al comma 4.1, lettere a) e b) prevedono che il soggetto investitore aderente consegni il gas che avrebbe dovuto consegnare nel mese di aprile ai sensi dell’articolo 4, comma 4.4, nel corso del mese di maggio, ripartendo detta quantità in misura costante in ciascun giorno di detto mese;
 - c) il parametro q_{mkt-m} di cui all’articolo 5, comma 5.3, lettera b), relativo al mese di aprile 2011 assume, con riferimento a ciascun mercato estero di cui al comma 4.3, valore pari alla media aritmetica delle quotazioni spot, espresse in €/MWh, registrate con riferimento alla consegna del gas su detto mercato in ciascun giorno gas del mese di maggio 2011;
- 12.2 Il contratto predisposto dal GSE ai sensi dell’articolo 7, comma 7.2 prevede che, con riferimento all’anno stoccaggio 1 aprile 2011- 31 marzo 2012, la quantità di gas che lo stoccatore virtuale ha titolo a ricevere in consegna al PSV e/o in ciascuno dei mercati esteri di cui al comma 4.2 sia determinata in coerenza con quanto disposto al comma 12.1, lettera b).”

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e al Gestore dei servizi energetici;
4. di pubblicare sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento;
5. di pubblicare sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione della deliberazione ARG/gas 193/10 risultante dalle modifiche di cui al punto 2 del presente provvedimento.

17 febbraio 2011

Il Presidente: Guido Bortoni